



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data

5 OTT. 2015

Protocollo N°

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

398013/70.04.01.00.00
C.01.01

Oggetto: Informativa sugli adempimenti amministrativi relativi alle locazioni turistiche. Decreto regionale Sezione Turismo n. 42 del 13 agosto 2015. DGR n.881 del 13 luglio 2015. Art.27 bis l.r.n.11/2013.

Ai Responsabili del Settore Turismo

dei Comuni del Veneto

e delle Province del Veneto

PEC

Si ricorda che in attuazione dell'art.27 bis della l.r.n.11/2013 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 881 del 13 luglio 2015 riguardante *"Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica"*, è stato approvato il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 42 del 13 agosto 2015, con oggetto: *"Approvazione del nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013"*.

La scrivente Sezione regionale con nota prot. n.333135 del 14 agosto 2015 ha notificato a Codesti Enti locali il citato Decreto.

Poiché la scrivente Sezione regionale riceve numerose richieste di chiarimento sui provvedimenti regionali in oggetto, si ritiene opportuno dare le seguenti informazioni procedurali.

Si precisa che il procedimento in oggetto consiste principalmente in una trasmissione di dati turistici dai locatori al Comune e da questo alla Provincia, per consentire una migliore conoscenza pubblica dell'offerta turistica veneta, allargata anche agli alloggi dati in locazione turistica.

Non è necessario alcun provvedimento di autorizzazione degli alloggi dati in locazione da parte degli Enti locali, né la comunicazione di locazione turistica è da considerarsi una SCIA.

Pertanto con l'entrata in vigore della normativa attinente alle locazioni turistiche, di cui all'articolo 27 bis della legge regionale n. 11 del 2103, sono state attribuite, per competenza e a diverso titolo, una serie di adempimenti in capo ai Comuni, alle Province ed alla Regione che si descrivono in estrema sintesi:

A) adempimenti del Comune

1) Il Comune, in base alle risorse tecniche disponibili ed al flusso di dati previsto, decide discrezionalmente le modalità di trasmissione, ad es. telematica o per fax accompagnato da documento di riconoscimento del locatore, della comunicazione di locazione turistica dai locatori al Comune.

2) Il Comune dà la massima diffusione alla notizia della propria decisione sulla modalità di trasmissione scelta e sull'ufficio competente a gestire le comunicazioni di locazione turistica.

DIPARTIMENTO TURISMO

Sezione Turismo

Cannaregio, 168 – 30121 Venezia Tel. 0412792644 – Fax 041/2792601

Ufficio Legislazione e Area Normativa Dott. Roberto Squarcina

dip.turismo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio NJLWTB



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

3) I locatori interessati compilano il modello regionale di comunicazione di locazione turistica, reperibile sul sito Internet della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori>

Nel citato modello regionale di comunicazione il locatore inserisce i propri dati identificativi e quelli dell'alloggio, ivi compresi i dati sul periodo durante il quale egli intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto

4) Il Comune riceve dai locatori, secondo le modalità di trasmissione da esso scelte discrezionalmente, le comunicazioni di locazione conformi al modello regionale citato, prima dell'inizio dell'attività locativa.

5) Il Comune riceve, secondo le modalità di ricezione da esso scelte discrezionalmente, le comunicazioni di cessazione dell'attività di locazione turistica dei locatori turistici che non intendono più locare l'alloggio, già registrato in anagrafe regionale, senza necessità che la suddetta comunicazione rispetti un modello regionale, purché siano indicati i dati identificativi del locatore e l'indirizzo dell'alloggio :via, numero civico, interno.

6) Il Comune riceve, secondo le modalità di ricezione da esso scelte discrezionalmente, le comunicazioni di variazione del periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto, senza necessità che le suddette comunicazione rispettino un modello regionale, purché siano indicati i dati identificativi del locatore e l'indirizzo dell'alloggio : via, numero civico, interno.

7) Il Comune a sua volta trasmette alla Provincia territorialmente competente per via telematica, secondo le modalità concordate con la Provincia stessa :

a) la comunicazione, su modello regionale, di locazione turistica

b) la comunicazione di cessazione dell'attività di locazione turistica

c) la comunicazione di variazione del periodo durante il quale il locatore intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto.

B) adempimenti della Provincia

La Provincia provvede all'implementazione dei dati del SIRT, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della l. r. n. 11/2013 tramite la registrazione in anagrafe regionale dei dati delle comunicazioni ricevute dal Comune. Provvede inoltre all'accreditamento dei locatori presso la banca dati statistica regionale; i locatori, ottenuta una password, possono accedere alle procedura dedicata alla rilevazione statistica degli ospiti.

C) adempimenti della Regione

La Regione conosce, a seguito dell'inserimento dei dati nel SIRT da parte della Provincia, **il flusso dei dati** dell'offerta turistica per le successive attività statistiche, nonché per la funzione regionale di pianificazione, indirizzo e valutazione dello sviluppo turistico regionale ed in questo modo viene implementata la banca dati anagrafica regionale presso il SIRT, Sistema informativo regionale del turismo, previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 11/2013.

DIPARTIMENTO TURISMO

Sezione Turismo

Cannaregio, 168 – 30121 Venezia Tel. 0412792644 – Fax 041/2792601

Ufficio Legislazione e Area Normativa Dott. Roberto Squarcina

dip.turismo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio NJLWTB



D) esonero dalla comunicazione di locazione turistica

Sono esonerati dalla comunicazione di locazione turistica i titolari di alloggi denominati "Unità abitative ammobiliate ad uso turistico" non classificate (UANC), già esistenti in vigenza della L.R. n.33/2002, quindi già registrate (a seguito di DIA o SCIA) nella banca dati del sistema informativo regionale turistico alla data del 24 luglio 2015. I suddetti titolari che ora diventano locatori di tali alloggi non presentano la comunicazione di locazione turistica al Comune, perché tale registrazione vale come avvenuta comunicazione. In pratica sono equiparati a coloro che offrono alloggi in locazione turistica

Si ricorda che, per chiarimenti e aggiornamenti relativamente all'argomento in oggetto la Regione Veneto ha pubblicato nel sito internet <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/faq-domande-frequenti> una serie di risposte a domande frequenti.

Il modello regionale di comunicazione di locazione turistica approvato con il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.42/2015, è pubblicato sia sul BUR del 18.8.2015, sia sul sito internet regionale : <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/decreti-attuativi>

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Paolo Rosso



DIPARTIMENTO TURISMO

Sezione Turismo

Cannaregio, 168 – 30121 Venezia Tel. 0412792644 – Fax 041/2792601

Ufficio Legislazione e Area Normativa Dott. Roberto Squarcina

dip.turismo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio NJLWTB